



Osservatorio sull'Analisi d'Impatto della Regolazione

ANDREA FLORI

L'AIR nell'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas

S 13/2012
dicembre 2012



L'AIR NELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Variazioni e integrazioni
rispetto alla scheda precedente (gennaio 2012)

Par. 1 “L’UE, le organizzazioni internazionali, gli altri paesi”
integrato in relazione all’attività dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (ACER).

Par. 4 “L’esperienza realizzata”
integrato con l’elencazione delle analisi di impatto condotte nel 2011 e di quelle in corso di svolgimento, nonché con le risultanze delle attività di consultazione pubblica.

Par. 7 “La misurazione degli oneri amministrativi”
Paragrafo di nuovo inserimento, con descrizione dei primi risultati della MOA.

Par. 9 “Le prospettive”
Modificato a seguito dell’adozione delle “Linee strategiche per il triennio 2012-2014”.

INDICE

1. L'UE, le organizzazioni internazionali, gli altri Paesi	6
2. Gli aspetti normativi	10
3. Il processo di introduzione dell'AIR	12
4. L'esperienza realizzata	15
5. Il carattere selettivo dell'AIR	18
6. Le caratteristiche dell'analisi	19
7. La misurazione degli oneri amministrativi	21
8. La giurisprudenza sull'AIR	22
9. Le prospettive	22

Questo documento è soggetto a licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5.

Citare questo documento come: A. Flori, L'AIR nell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Osservatorio sull'Analisi di Impatto della Regolazione, www.osservatorioair.it, dicembre 2012, S 13/2012.

1. L'UE, le organizzazioni internazionali, gli altri Paesi

Le istituzioni dell'UE

Le direttive europee in materia di energia elettrica e gas in taluni casi fanno riferimento alla valutazione dell'impatto delle politiche, pur non rivolgendosi specificamente alle autorità nazionali di regolamentazione. Un primo esempio in questo senso è costituito dalla direttiva 2005/89/CE, in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. La direttiva prevede che gli Stati membri adottino misure allo scopo di assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di energia; prevede altresì che gli Stati membri, prima di adottare le suddette misure, tengano in considerazione l'impatto delle stesse sul costo dell'elettricità per gli utenti finali¹.

Un secondo caso è quello riguardante la decisione 1230/2003/CE, che adotta un programma pluriennale di azioni finalizzato a favorire lo sviluppo sostenibile nel settore energetico; tra gli obiettivi specifici del programma, vi è quello di sviluppare mezzi e strumenti, a disposizione della Commissione e degli Stati membri, per la valutazione dell'impatto delle misure adottate². Altre direttive, in materia di gas naturale, si riferiscono a valutazioni dell'impatto delle politiche sulla concorrenza.³

1 "Gli Stati membri garantiscono che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato, compresi i nuovi entranti e le imprese con una quota di mercato ridotta. Prima di adottarle, gli Stati membri tengono inoltre in considerazione l'impatto delle misure sul costo dell'elettricità per i clienti finali" art. 3, comma 4, direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture, in G.U.C.E. L 33/22 del 4 febbraio 2006.

2 "sviluppare mezzi e strumenti che possono essere utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri per controllare, monitorare e valutare l'impatto delle misure adottate a livello della Comunità e dei suoi Stati membri nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, compresi gli aspetti energetici dei trasporti" art. 2, lett. b), Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente – Europa» (2003 – 2006), in G.U.C.E. L 176/29 del 15 luglio 2003.

3 "Nella relazione pubblicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2003/55/CE gli Stati membri esaminano tra l'altro i punti seguenti: a) l'impatto a livello di concorrenza delle misure adottate ai sensi degli articoli 3 e 4 su tutti i soggetti del mercato del gas" art. 5, Direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

Direttiva 2003/55/CE Del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. L'art. 22, par. 4, che disciplina la concessione di una deroga alle disposizioni in materia di accesso al sistema, prevede che le autorità nazionali trasmettano alla Commissione informazioni riguardanti, tra l'altro, "l'analisi svolta sull'impatto sulla concorrenza e sul

Le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, che fanno parte del cosiddetto “terzo pacchetto” di direttive UE per il mercato interno di energia e gas, approvato dal Parlamento europeo il 13 luglio 2009, fanno un passo in avanti: si rivolgono direttamente alle autorità nazionali di regolamentazione, imponendo loro di motivare e giustificare le proprie decisioni, al fine di consentire il ricorso giurisdizionale⁴.

Nel 2009 è stata istituita l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER), che costituisce un tassello del nuovo quadro istituzionale del settore energetico introdotto dal già citato pacchetto di direttive europee. L'ACER, divenuta operativa ufficialmente il 3 marzo 2011, ha lo scopo di assistere le autorità nazionali di regolamentazione e, se necessario, coordinarne l'azione⁵. Una parte significativa dell'attività dell'agenzia riguarda la partecipazione all'elaborazione dei codici di rete, mediante l'adozione di linee guida (framework guidelines) cui gli European Network of Transmission System Operators (ENTSO) devono attenersi.

L'Agenzia è composta da: un consiglio di amministrazione di 9 membri; un comitato dei regolatori, composto da componenti dei regolatori nazionali; un direttore, che resta in carica per cinque anni; un Consiglio di Appello.

Secondo il Regolamento istitutivo, l'Agenzia, nello svolgimento dei propri compiti, e in particolare nella predisposizione delle linee guida e nella formulazione delle proposte di modifica ai codici di rete, deve consultare “*ampiamente e tempestivamente*” gli operatori del mercato, i consumatori, i gestori dei sistemi di trasmissione, gli utenti finali e, se necessario, le autorità della concorrenza⁶.

L'ACER ha già svolto numerose consultazioni pubbliche al fine di sottoporre agli stakeholder i consultation papers contenenti gli schemi di linee guida, pubblicati sul sito

funzionamento efficace del mercato interno del gas in seguito alla concessione della deroga”.

4 “Le decisioni delle autorità di regolamentazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale”. Art. 41, comma 16, Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; art. 37, comma 16, Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

5 Regolamento CE n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, in G.U.C.E. n. L 211 del 14/08/2009. Il 7 maggio 2010 è stato nominato Direttore dell'Agenzia Alberto Pototschnig.

6 Regolamento CE n. 713/2009, articolo 10, c. 1.

web dell'Agenzia e accompagnati, in alcuni casi, da analisi di impatto⁷. Come annunciato nel programma di lavoro per il 2012, l'ACER ha inoltre sottoposto al parere degli stakeholder una prima bozza di linee guida sulla consultazione pubblica⁸.

Dopo una prima fase transitoria, l'ACER ha definitivamente sostituito il gruppo europeo dei regolatori (EREGG) e ne ha assorbito le attività⁹. Istituito nel 2003¹⁰, l'EREGG aveva più volte posto l'accento sui temi dell'AIR e della consultazione pubblica: nelle linee guida pubblicate a marzo 2009, infatti, riconosceva la necessità di assicurare una consultazione di qualità elevata, anche attraverso l'impiego, laddove appropriato, dell'analisi di impatto della regolazione¹¹.

7 Sono state svolte consultazioni pubbliche relativamente a: Framework Guidelines on Electricity Grid Connection (3 marzo 2011); Gas Capacity Allocation Mechanisms (3 marzo 2011); Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity (11 aprile 2011); Framework Guidelines on Gas Balancing in Transmission Systems (12 aprile 2011); Draft Framework Guidelines on System Operation (15 luglio 2011); Framework Guidelines on Harmonised transmission tariff structures (8 febbraio 2012); Framework Guidelines on Interoperability and Data Exchange Rules for European Gas Transmission Networks (16 marzo 2012); REMIT Registration Format (18 aprile 2012); Framework Guidelines on Electricity Balancing (24 aprile 2012); Disclosure of inside information according to Article 4(1) of Regulation (EU) No 1227/2011 through platforms (Discussion paper); Review of the ITC annual cross-border infrastructure compensation sum (16 ottobre 2012); Draft Framework Guidelines on rules regarding harmonised transmission tariff structures for gas (4 settembre 2012); Forward Risk-Hedging Products and Harmonisation of Long-Term Capacity Allocation Rules (29 agosto 2012); Draft Guidance note on consultation (agosto 2012); Public Consultation on Transparency in Gas Markets (31 luglio 2012); Recommendations to the Commission as regards the records of wholesale energy market transactions, including orders to trade, and as regards the implementing acts according to Article 8 of Regulation (EU) No 1227/2011 (giugno 2012).

Tra le analisi di impatto pubblicate si segnalano le Initial Impact Assessment relative a: [Framework Guidelines on System Operation](#); [Framework Guidelines on Electricity Balancing](#) e le Impact Assessment relative a [Framework Guidelines on Gas Balancing in Transmission Systems](#) e [Draft Framework Guidelines on rules regarding harmonised transmission tariff structures for gas](#).

8 Questi gli aspetti presi in considerazione nella bozza di linee guida: obiettivi, soggetti destinatari, tempi (almeno due mesi per le *Framework Guidelines*, non meno di quattro settimane negli altri casi), strumenti (non solo *notice and comment* ma anche *public hearings*, *workshops*, ecc.), ritorno informativo ai partecipanti, riservatezza. Per un'analisi più approfondita della bozza di linee guida si v. C. Raiola, *ACER, le nuove regole per la partecipazione*, in Rassegna Trimestrale dell'Osservatorio AIR, Anno III, n. 4

9 Continua ad operare il CEER, Consiglio europeo dei regolatori dell'energia

10 L'European Regulators' Group for electricity and gas (EREGG) è stato istituito con decisione della Commissione 2003/796/CE dell'11 novembre 2003. Il gruppo, composto dai direttori delle autorità di regolamentazione nazionali competenti o dai loro rappresentanti, fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'opera di consolidamento del mercato interno dell'energia. Agevola inoltre "la consultazione, il coordinamento e la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione".

11 "On how they consult, Regulators will: [...] produce reasoned proposals to be consulted upon, drafted as

Le esperienze condotte negli altri Paesi

L'esperienza più rilevante è quella dell'*Office of the Gas and Electricity Markets* del Regno Unito (OFGEM), autorità che da tempo si impegna ad adottare in tutte le proprie attività i principi della *better regulation*. A partire dal 2003, OFGEM è tenuta a realizzare *Impact Assessments* per le proposte che considera “*important*”: in particolare, deve effettuare e pubblicare l'analisi di impatto della proposta, o dichiarare espressamente le motivazioni per cui non ritiene necessario effettuare l'Air¹².

Ai sensi dell'*Utilities Act*, una proposta è considerata rilevante (“*important*”) quando è probabile che la sua attuazione determini: a) un cambiamento significativo nelle attività dell'autorità; b) un impatto significativo sui soggetti coinvolti nel trasferimento marittimo, trasporto o fornitura di gas trasmesso attraverso condotti o nella generazione, trasmissione, distribuzione o fornitura di elettricità; c) un impatto significativo sui soggetti coinvolti nelle attività commerciali connesse al trasferimento marittimo, trasporto o fornitura di gas trasmesso attraverso condotti o alla generazione, trasmissione, distribuzione o fornitura di elettricità; d) un impatto significativo sulla clientela in Gran Bretagna o in una parte di essa; e) un impatto significativo sull'ambiente.

Già da diversi anni, OFGEM ha adottato un manuale per la conduzione delle analisi di impatto, di cui nel dicembre 2009 è stata pubblicata l'ultima versione¹³, sostitutiva di quella risalente al marzo 2008¹⁴.

Secondo quanto previsto dalla guida, le analisi di impatto condotte da OFGEM presentano

clearly and concisely as possible and indicating the objectives pursued. These proposals will be based on a thorough analysis of the issues including, where possible, any relevant economic analysis. Wherever possible, preliminary information on the impact of the proposals, in particular through impact assessments, will be provided” Ergeg, Guidelines on Ergeg's Public Consultation Practices, 11 marzo 2009.

12 La sezione 5A dell'*Utilities Act* del 2000, inserita nel 2003 con il *Sustainable Energy Act*, sezione 6, dispone: “This section applies where— (a) the Authority is proposing to do anything for the purposes of, or in connection with, the carrying out of any function exercisable by it under or by virtue of Part 1 of the 1986 Act or Part 1 of the 1989 Act; and (b) it appears to it that the proposal is important”. L'obbligo contenuto nella sezione 5A non si applica nel caso in cui OFGEM ritenga inappropriato svolgere un'Air, per motivi di urgenza. Nel caso in cui l'autorità consideri una proposta non rilevante, ai sensi della sezione 5A, essa provvede comunque a riassumere gli impatti della proposta nei documenti di consultazione, fornendo inoltre le ragioni per cui consideri la proposta “*not important*”. OFGEM può inoltre realizzare analisi di impatto anche in assenza del requisito previsto dalla sezione 5A dell'*Utilities Act*.

13 OFGEM, Guidance on Impact Assessment, 15 dicembre 2009.

14 OFGEM, *Guidance on Impact Assessment*, 31 marzo 2008.

il seguente formato: a) sommario; b) questioni-chiave e obiettivi; c) opzioni; d) impatto sui consumatori; e) impatto sulla concorrenza (compresi gli effetti sulle piccole imprese); f) impatto sullo sviluppo sostenibile; g) impatto su salute e sicurezza; h) rischi e conseguenze non intenzionali; i) altri impatti (compresi i costi di attuazione); j) *post-implementation review*; k) conclusione.

Un ruolo centrale nelle analisi di impatto condotte da OFGEM è assunto dalla consultazione: l'autorità deve infatti fornire al pubblico, e ai soggetti che potrebbero essere influenzati in modo significativo da una proposta, la possibilità di inviare le proprie osservazioni¹⁵. Quanto alla misurazione degli impatti, il manuale prevede la quantificazione, ove possibile, dei costi e dei benefici.

L'Autorità fornisce, all'interno di una specifica sezione dell'*Annual Report*, un elenco delle analisi di impatto realizzate nel corso dell'anno di riferimento.

In Europa esistono altre esperienze che l'AEEG ha avuto la possibilità di tenere in considerazione: in particolare, quella dell'autorità norvegese, *Norwegian Water Resources and Energy Directorate* (NVE), che è tenuta a realizzare un'analisi di impatto ambientale per tutti quei progetti che potrebbero determinare effetti significativi su ambiente, risorse naturali e comunità.¹⁶

2. Gli aspetti normativi

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta ad realizzare l'analisi di impatto della regolazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.¹⁷

15 Per quanto riguarda le consultazioni formali, OFGEM si impegna a fornire, laddove possibile, un periodo di tempo di sei settimane per l'invio dei commenti pubblici.

16 L'obbligo è previsto dal *Planning and Building Act* del 1985.

17 “Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione”, legge 29 luglio 2003, n. 229 “*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001*”, G.U.

Nel 2008 l'Autorità ha introdotto a regime l'AIR, pubblicando il manuale contenente le linee operative per l'applicazione della metodologia, alla luce dell'esperienza maturata in seguito alla sperimentazione triennale¹⁸. La guida, la cui rilevanza è prevalentemente interna, individua i “contenuti minimi” che ciascuna analisi di impatto deve necessariamente avere, in riferimento a ciascuna fase in cui si articola la metodologia. Per questa ragione, si è detto di un carattere “flessibile” dell'AIR dell'AEEG¹⁹. La guida tiene conto dell'esperienza accumulata in fase di sperimentazione, fornendo opportuni chiarimenti attraverso appositi “box”, con esempi tratti da casi concreti. In appendice, il manuale approfondisce gli aspetti relativi alle modalità di consultazione e di valutazione economica.

Contestualmente all'inizio della fase di sperimentazione della metodologia di analisi di impatto della regolazione (per cui si veda il successivo par. 3), l'Autorità aveva adottato una prima guida contenente le linee operative per la sperimentazione, elaborate e revisionate periodicamente dal Nucleo AIR.

L'Autorità si è dotata, sin dal 1997, di una disciplina del processo di adozione delle regole, all'interno della quale sono previsti meccanismi per la consultazione degli interessati²⁰. L'articolo 5 della delibera n. 61 del 1997 è stato sostituito da una nuova disciplina della consultazione, entrata in vigore a gennaio 2010: con la delibera 46/09 di approvazione della “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del 30 ottobre 2009, si è quindi concluso il procedimento avviato il 4 marzo 2009²¹ e che ha previsto una fase di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati²². L'Autorità ha avvertito l'esigenza di introdurre una disciplina della consultazione più articolata,

n. 196 del 25 agosto 2003 (art. 12, c. 1).

18 Autorità per l'energia elettrica e il gas, *Guida per l'Analisi di impatto della regolazione nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*, ottobre 2008.

19 Senato della Repubblica, Servizio per la qualità degli atti normativi, *AIR entro un'Autorità indipendente. Energia elettrica e gas*, dicembre 2008.

20 AEEG - Autorità per l'energia elettrica e il gas, delibera 20 maggio 1997, n. 61, *Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*.

21 AEEG, documento di consultazione 2/09, *Disciplina dei procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*, 4 marzo 2009.

22 AEEG, delibera GOP 9/09, *Avvio del procedimento di consultazione per l'adozione della “Disciplina dei procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*, 4 marzo 2009.

che tenesse conto dell'esperienza maturata negli anni e delle novità intercorse in questo arco di tempo, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione dell'analisi di impatto della regolazione (AIR). Attraverso la nuova disciplina, inoltre, l'Autorità ha inteso sottolineare la centralità della "cultura della consultazione e del dialogo" e fornire una risposta alle previsioni contenute nelle già citate direttive UE 2009/72 e 2009/73 del luglio 2009, che impongono alle Autorità nazionali di regolamentazione di motivare e giustificare le proprie decisioni, al fine di consentire il ricorso giurisdizionale.

La nuova disciplina richiede, tra l'altro, di indicare nella delibera di avvio se il procedimento sia sottoposto ad analisi di impatto della regolazione; stabilisce, inoltre, che la modalità per l'invio delle osservazioni è, di norma, quella telematica e che il termine per l'invio dei commenti non può essere di norma inferiore a 30 giorni.

Poco sopra si è osservato come la nuova disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità sia stata ispirata all'esperienza AIR: è utile aggiungere che, anche al di fuori dall'AIR, le consultazioni pubbliche dell'AEEG presentano alcuni degli aspetti tipici dei documenti per la consultazione relativi a procedimenti sottoposti ad analisi di impatto (è il caso, ad esempio, delle opzioni alternative di intervento)²³.

3. Il processo di introduzione dell'AIR

L'AIR è stata introdotta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas – prima autorità a dotarsi formalmente di tale metodologia – in modo graduale e attraverso una sperimentazione che ha avuto durata triennale²⁴. Durante l'intero percorso di introduzione dell'AIR, culminato con la messa a regime nell'ottobre 2008²⁵, l'Autorità ha fatto ricorso a professionalità esterne.

Il processo ha preso avvio con la Determinazione del Direttore Generale 30 luglio 2004,

23 Per un'analisi approfondita degli effetti dell'AIR sulle consultazioni pubbliche nelle AI si v. C. Raiola, *Le consultazioni telematiche delle Autorità indipendenti. Gli effetti dell'AIR su tecniche e caratteristiche*, Osservatorio sull'Analisi di Impatto della Regolazione, www.osservatorioair.it, maggio, P 3/2012.

24 Come detto, l'Autorità, ben prima della l. 229/2003, ricorreva a forme di consultazione degli interessati, che, come precisato dal documento di consultazione recante le linee guida sull'introduzione dell'AIR, possono essere considerati "primi elementi di un'analisi di impatto della regolazione".

25 AEEG, delibera GOP 46/08, *Introduzione della metodologia "AIR" – Analisi di impatto della regolazione – nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*.

n. 123, che ha istituito il Nucleo interdirezionale AIR (“nucleo AIR”), composto da rappresentanti di ciascuna Direzione generale. Nel 2004 l’Autorità effettuava, inoltre, una revisione dell’assetto organizzativo, procedendo all’individuazione di un’unità competente in materia di AIR²⁶. All’interno della Direzione Strategie Studi e Documentazione veniva creata l’Unità Impatto Regolatorio, con la responsabilità di: definire e aggiornare la metodologia per l’analisi di impatto della regolazione dei provvedimenti dell’Autorità e di curarne l’applicazione sperimentale e la messa a regime; analizzare, in collaborazione con le Direzioni, l’impatto regolatorio dei provvedimenti normativi; elaborare i modelli di simulazione per l’analisi dell’impatto regolatorio; partecipare ai processi di consultazione e di comunicazione in materia di impatto regolatorio con l’Autorità e con le Direzioni.

Il Nucleo AIR ha quindi predisposto le linee guida per l’introduzione dell’AIR, sulle quali sono state successivamente richieste le osservazioni di utenti e operatori. Con la delibera 31 marzo 2005 n. 58 veniva infatti pubblicato il documento di consultazione recante in allegato le suddette linee guida²⁷; lo stesso documento veniva presentato in un seminario aperto al pubblico, il 5 maggio 2005.

Con la delibera 28 settembre 2005, n. 203 si dava avvio alla sperimentazione, di durata triennale²⁸, preceduta dalla realizzazione di test preliminari della metodologia su due provvedimenti²⁹. La sperimentazione, precisava la delibera, si sarebbe dovuta svolgere su

26 La revisione dell’assetto organizzativo è avvenuta con la delibera 20 ottobre 2004, n. 183, *Adozione di una nuova organizzazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nomina dei Responsabili delle Direzioni, compiti delle Unità*. Con la delibera 20 ottobre 2004, n. 182, *Adozione del “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas” e abrogazione delle disposizioni di cui alle deliberazioni 26/01, 51/04 e 149/04 dell’Autorità medesima*, l’Autorità ha adottato un nuovo regolamento di organizzazione. L’art. 20 del regolamento stabilisce che la Direzione Strategie, Studi e Documentazione “valuta l’impatto regolatorio delle delibere e della normativa”.

27 Nell’introduzione alla delibera 46/08/GOP si fa riferimento agli esiti della consultazione pubblica: “alla luce delle osservazioni raccolte durante la consultazione pubblica, che hanno unanimemente incoraggiato all’adozione della nuova metodologia e condiviso le linee guida, il nucleo AIR ha predisposto le linee operative per l’introduzione dell’analisi di impatto della regolazione”.

28 AEEG, delibera 28 settembre 2005, n. 203, *Avvio della sperimentazione triennale della metodologia di Analisi di impatto della regolazione - AIR - nell’Autorità per l’energia elettrica e il gas*.

29 Il primo test ha riguardato la “definizione dei criteri per le tariffe di utilizzo dei terminali di rigassificazione di GNL per il secondo periodo di regolazione” (delibera n. 178/05 del 5 agosto 2005); il secondo test ha riguardato le “modalità per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica, e la disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l’esecuzione di tali contratti nell’ambito del servizio di dispacciamento, per gli anni successivi al 2005”.

“alcuni dei principali provvedimenti dell'Autorità” e secondo le linee operative predisposte dal Nucleo AIR. Il Direttore Generale, con la determinazione 7 novembre 2005 n. 39 emanava le suddette linee operative, denominate “Guida per la sperimentazione dell'AIR nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.

Con la delibera GOP 55/11 sono stati adottati la nuova struttura organizzativa e il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, in vigore dal 1 gennaio 2012. In particolare si segnala che, nell'assetto organizzativo disegnato dal regolamento, l'Unità Impatto Regolatorio ha assunto la denominazione di Unità Analisi e Verifica dell'impatto regolatorio - che resta comunque collocata all'interno della Direzione Strategie e Studi³⁰ - e compiti in parte nuovi: a) definire e aggiornare, secondo direttive impartite dall'Autorità, la metodologia per l'analisi e la verifica di impatto della regolazione dei provvedimenti dell'Autorità e curarne l'applicazione in collaborazione con le Direzioni interessate; b) effettuare l'analisi e la verifica dell'impatto regolatorio dei provvedimenti normativi in collaborazione con le Direzioni interessate; c) elaborare i modelli di simulazione per l'analisi dell'impatto regolatorio; d) partecipare ai processi di consultazione e comunicazione in materia di impatto regolatorio con l'Autorità e con le Direzioni; e) coordinare la definizione e l'attuazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese regolate di cui all'art. 6 del Decreto legge n. 70 del 2011. Ai compiti in materia di analisi di impatto della regolazione, già previsti nel precedente regolamento, si affiancano ora quelli riguardanti la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi.

30 La Direzione Strategie e Studi fa parte del Dipartimento Affari internazionali, strategie e pianificazione.

4. L'esperienza realizzata

Anno	Provvedimento
2006	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modifiche alla delibera 30 dicembre 2003, n. 168, per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento. ▪ Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119, e alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166. ▪ Standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Revisione dell'articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilità per l'anno 2007. ▪ Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007.
2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce). ▪ Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011. ▪ Regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo 2008/2011. ▪ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011.
2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modalità applicativa del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati. ▪ Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)/prima parte Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG). ▪ Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)/seconda parte Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG) – Disposizioni transitorie per l'anno 2009. ▪ Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale³.

2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06). ▪ Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG): approvazione della parte II Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvazione della parte III Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RMTG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2010 e modifiche all'Allegato A della deliberazione n. 11/07. ▪ Approvazione dei criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto”. ▪ Approvazione della Direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana).
2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione. ▪ Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011 – 2014 (RQSG).
2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015. ▪ Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012 – 2015. ▪ Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012 -2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.

Nota. Per la delibera n. 50/06 e per le delibere ARG/elt 117/08, ARG/Com 164/08, ARG/gas 182/09, ARG/com 202/09, ARG/gas 119/10 non sono state pubblicate le Relazioni AIR.

Come si evince dalla tabella riportata sopra, dal 2006 sono stati complessivamente sottoposti ad AIR ventuno provvedimenti, mentre le relazioni AIR pubblicate sono

quindici³¹. A queste si aggiungono le analisi di impatto attualmente in corso, che riguardano i seguenti procedimenti:

- *qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016* (avviato con la delibera 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11); sono stati pubblicati i documenti per la consultazione DCO 341/12 e DCO 501/12;
- *tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 48* (avviato con la delibera 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas); è stato pubblicato un primo documento per la consultazione (DCO 341/12);
- *tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2012-2016* (avviato con delibera 108/11). È stato pubblicato il documento per la consultazione DCO 150/2012.

Sempre molto intensa è l'attività di consultazione dell'Autorità: nel 2011 sono stati 47 i documenti di consultazione pubblicati sul sito, in continuità con i livelli del 2010. Secondo i dati forniti dall'Autorità nella Relazione Annuale i tempi medi consentiti per l'invio di osservazioni sono lievemente calati rispetto a quelli del 2010 (42 giorni rispetto ai 45 dell'anno precedente³²). L'attività di consultazione pubblica ha interessato anche i primi procedimenti avviati dall'Autorità nell'ambito del settore idrico³³.

L'Autorità ha inoltre avviato l'iniziativa “*Notice and comment sperimentale*”, che ha l'obiettivo – annunciato nel piano strategico triennale e nella relazione annuale al Parlamento – di estendere il coinvolgimento dei piccoli consumatori nel processo decisionale: il 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il primo documento di consultazione³⁴ che ha ad oggetto la riforma del metodo di definizione e aggiornamento della componente materia prima del prezzo del gas per famiglie e piccole imprese in servizio di tutela.

31 Sul sito web dell'AEEG è stata realizzata nel 2011 una apposita sezione “AIR” che contiene, oltre alla guida AIR, l'elenco dei provvedimenti sottoposti ad analisi di impatto

32 AEEG, *Relazione annuale sullo stato dei servizi e dell'attività svolta*, 2012

33 A fine 2011, l'AEEG ha assunto nuove competenze in materia di regolazione dei servizi idrici: con il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata infatti soppressa l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le competenze relative a regolazione e controllo dei servizi idrici

34 AEEG, documento per la consultazione 471/2012/r/gas, *Mercato del gas naturale. Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela. Primi orientamenti*, 13 novembre 2012.

5. Il carattere selettivo delle AIR

Sin dall'avvio della fase di sperimentazione, l'AIR dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avuto un carattere "selettivo": come sottolineato all'interno della guida dell'ottobre 2008, non si ritiene opportuno né fattibile realizzare l'AIR per tutti i provvedimenti, preferendo invece riservare l'analisi a quelli particolarmente "rilevanti". A tal fine, il manuale elenca alcuni criteri di selezione, distinti in criteri di inclusione e criteri di esclusione. Vengono esclusi dall'applicazione dell'AIR i provvedimenti che: a) non hanno contenuto innovativo; b) non hanno un contenuto prettamente regolatorio; c) presentano i caratteri della necessità e dell'urgenza.

L'inclusione dei provvedimenti si fonda, invece, sul criterio della prevedibile rilevanza del loro impatto, con particolare riferimento agli effetti attesi sugli operatori, sui clienti finali e sulla collettività. Il manuale elenca quindi i seguenti criteri per l'inclusione: a) si determinano le tariffe per un nuovo periodo regolatorio; b) si determinano le regole sulla qualità del servizio per un nuovo periodo regolatorio; c) si modificano le condizioni del servizio universale; d) si modifica significativamente l'assetto regolatorio dei mercati; e) si impongono costi rilevanti per gli operatori e/o i clienti finali; f) sono previsti rilevanti impatti ambientali e/o per la salute; g) sono previsti rilevanti impatti sulle condizioni di sicurezza.

Il Piano strategico triennale indica, in chiave previsionale, le principali aree oggetto di applicazione della metodologia AIR; i singoli provvedimenti su cui l'analisi verrà effettuata sono elencati nel piano operativo annuale.

6. Le caratteristiche dell'analisi

Il percorso di Analisi di impatto della regolazione, secondo quanto previsto dalla guida, si articola nelle fasi seguenti:

1. predisposizione, da parte delle singole Direzioni, della delibera di avvio del provvedimento da sottoporre al Collegio;
2. predisposizione del piano AIR con i tempi previsti per le diverse fasi;
3. individuazione del contesto giuridico e delle motivazioni economiche e sociali alla

- base del provvedimento;
4. definizione degli obiettivi generali e specifici dell’intervento (cercando di assegnare a ciascun obiettivo un indicatore di carattere qualitativo o quantitativo);
 5. delimitazione dell’ambito di intervento;
 6. eventuale elaborazione di un documento di ricognizione per raccogliere informazioni e istanze delle parti interessate;
 7. presentazione di un primo documento per la consultazione che illustri una pluralità di opzioni;
 8. analisi delle osservazioni pervenute al primo documento per la consultazione e formulazione di un secondo documento per la consultazione con l’indicazione dell’opzione preferita;
 9. analisi delle osservazioni pervenute al secondo documento per la consultazione e predisposizione dello schema di provvedimento finale;
 10. approvazione della delibera;
 11. stesura della relazione AIR.

Le Relazioni AIR predisposte dall’AEEG presentano generalmente la seguente struttura: contesto normativo; motivazioni alla base dell’intervento e obiettivi dell’Autorità; destinatari dell’intervento, con sintesi del processo di consultazione; opzioni esaminate e risultato della consultazione; provvedimento finale.

Gli obiettivi generali, quelli cioè che si ricollegano “*alle finalità generali dell’Autorità*”, sono individuati nella deliberazione di avvio del procedimento. Gli obiettivi specifici, corrispondenti alle finalità particolari del provvedimento, vengono inseriti nella fase di ricognizione, in tutti i documenti di consultazione e nella Relazione AIR. Laddove possibile, inoltre, sono definiti gli indicatori quantitativi, utili per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, e i relativi valori – obiettivo.

La fase successiva riguarda l’individuazione delle opzioni alternative: in proposito, il manuale sottolinea come fondamentale la ricostruzione dell’opzione zero (“*baseline*”), corrispondente al mantenimento della regolamentazione vigente. In caso di provvedimenti di particolare complessità, che affrontano una pluralità di tematiche, talvolta “*di autonoma rilevanza*”, il manuale suggerisce di concentrare l’AIR solo su alcune di esse; si individuano cioè opzioni alternative in riferimento a singoli temi. Nel primo documento di consultazione sono individuate almeno due opzioni alternative all’opzione zero e viene presentata una

prima opzione preferita, sulla base di una valutazione preliminare; nel secondo documento di consultazione sono sintetizzate le opzioni già presentate nella fase precedente e si propone l'opzione preferita; la relazione AIR ripercorre brevemente l'intero processo e approfondisce solamente l'opzione preferita.

Quanto alle metodologie di valutazione degli effetti delle opzioni, la guida prevede un certo grado di flessibilità, lasciando libere le Direzioni di seguire la tecnica ritenuta più adeguata, non potendo dettare quella in assoluto ottimale: anche in questo caso, quindi, vengono individuati i “contenuti minimi”. Il manuale richiede, tuttavia, il rispetto di tre criteri, indipendentemente dalla metodologia scelta:

- maggiori risorse ed attenzione devono essere riservate agli effetti particolarmente rilevanti, mentre per gli impatti ritenuti meno significativi e, comunque, non in grado di influenzare in modo determinante il saldo vantaggi-svantaggi, è svolta un'analisi meno dettagliata;
- devono sempre essere esplicitate le fonti informative utilizzate e le ipotesi adottate per produrre le stime, procedendo ad analisi di sensitività nei casi di maggiore incertezza;
- i costi ed i benefici devono sempre essere valutati in modo differenziale rispetto ad una *baseline*.

Il percorso delineato dal manuale prevede una eventuale valutazione preliminare di tipo qualitativo, volta a selezionare le opzioni da sottoporre ad una valutazione più approfondita. Nelle analisi realizzate dall'Autorità si è fatto largo uso di criteri di valutazione quali: efficacia dell'intervento, economicità per gli esercenti, semplicità amministrativa, concordanza, tempestività. Ciascuna opzione individuata viene quindi valutata in riferimento all'obiettivo considerato. Successivamente, devono essere descritti i principali effetti attesi delle opzioni selezionate, per categorie di destinatari. Infine è richiesta, ove possibile, la quantificazione e monetizzazione degli effetti. In proposito, la guida fornisce, in appendice, una presentazione sintetica delle tecniche cui è possibile ricorrere, indicando vantaggi e svantaggi di ciascuna. Tra queste: analisi dei costi di adeguamento; misurazione degli oneri amministrativi; analisi del rischio; analisi costi-efficacia, analisi costi-benefici. In alcuni casi, si suggerisce il ricorso all'analisi “multicriteri”, che consente di affiancare una valutazione qualitativa ad una monetaria.

Tutti i soggetti interessati (destinatari diretti e indiretti) hanno la possibilità di intervenire,

in più occasioni, nel processo di AIR. La prima fase consiste in una ricognizione preliminare, che si realizza prevalentemente, ma non in modo esclusivo, attraverso incontri tematici con operatori e utenti³⁵. Segue quindi la pubblicazione e diffusione su Internet di documenti per la consultazione, di regola due, fornendo la possibilità al pubblico di inviare le proprie osservazioni entro un termine che, come sottolineato nella guida, dovrebbe essere di almeno quattro settimane. In ciascun documento sono specificati i mezzi a disposizione (e-mail, posta e fax) per l'invio di commenti. È possibile inoltre, e raccomandato dall'Autorità, inviare le osservazioni attraverso il "Servizio telematico interattivo", accedendo al quale, l'interessato può compilare un apposito *form* direttamente online. Per quanto riguarda il *feedback*, elemento rilevante in ogni esercizio di consultazione, la guida chiarisce che nel secondo documento di consultazione dovrebbero essere fornite le risposte alle osservazioni pervenute in merito al primo; la Relazione AIR invece contiene le risposte ai commenti riferiti al secondo documento di consultazione. Le osservazioni pervenute sono pubblicate su Internet, fatte salve le parti che ciascun autore ritiene non pubblicabili, per motivi di riservatezza.

7. La misurazione degli oneri amministrativi

Nel corso del 2012 l'Autorità ha adottato le prime misure di semplificazione di obblighi informativi a favore di piccoli produttori di energia elettrica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 70 del 2011, che estende alle Autorità indipendenti la misurazione degli oneri amministrativi³⁶. In particolare, la delibera AEEG n. 443/2012/a, del 25 ottobre 2012, dispone l'esonero di alcune categorie di piccoli autoproduttori di

³⁵ Nella guida si fa riferimento alla possibilità che in questa fase venga pubblicato un "*documento di ricognizione*". Inoltre, si elencano le tecniche utilizzabili nella ricognizione: incontri, *focus group*, seminari ecc.

³⁶ La misurazione degli oneri amministrativi è stata estesa a tutte le Autorità indipendenti dall'articolo 6 comma 3 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70: "Nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede di Unione europea, con le risorse disponibili a legislazione vigente, le autorità amministrative indipendenti di vigilanza e garanzia effettuano, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012, proponendo le misure legislative e regolamentari ritenute idonee a realizzare tale riduzione".

energia (soprattutto famiglie e PMI³⁷) da una serie di obblighi di natura informativa, con un risparmio stimato, attraverso la metodologia Standard Cost Model, in circa 4-5 milioni di euro all'anno.

8. La giurisprudenza sull'AIR

Particolare rilevanza assume la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 7972/06, che tocca il tema della partecipazione dei privati ai procedimenti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti³⁸. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la deliberazione dell'Autorità n. 122 del 22 luglio 2004³⁹, riscontrando la violazione delle regole procedurali. A giudizio del Consiglio di Stato, “la previsione di una fase di consultazione e della facoltà di presentazione di osservazioni vincola l'Autorità al rispetto di alcune basilari regole procedimentali, non essendo corretto ritenere, come fatto dal Tar, che la partecipazione degli interessati ha una mera funzione collaborativa e non impone all'Autorità alcun conseguente obbligo motivazionale. L'Autorità è, invece, tenuta ad indicare la finalità dell'intervento regolatorio e a motivare la decisione finale, anche con riguardo alle osservazioni presentate”.

9. Le prospettive

A quattro anni di distanza dalla conclusione del triennio di sperimentazione, l'Autorità

37 L'esonero riguarda “i soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità nel mercato energetico, che presentano tutte le seguenti caratteristiche: a. soggetti che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW e che non siano gestori anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato; b. soggetti che non svolgano alcuna delle altre attività di cui all'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 143/07; c. soggetti che siano già registrati presso Terna sul sistema GAUDÌ c) soggetti che sono già registrati al sistema GAUDÌ presso la società Terna”.

38 Cfr. S. Screpanti, *La partecipazione ai procedimenti regolatori delle Autorità indipendenti*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 4/2007.

39 La suddetta delibera dell'Autorità introduceva un corrispettivo “di non arbitraggio”, motivato, nel documento di consultazione del 15 giugno 2004, con l'esigenza di evitare comportamenti opportunistici da parte dei produttori di energia. Il documento di consultazione tuttavia non faceva menzione delle ulteriori criticità, presentate unicamente nella memoria dell'Avvocatura dello Stato.

ha ormai consolidato il ricorso all’analisi di impatto della regolazione. Attualmente, la metodologia è applicata ad un numero limitato di casi: si tratta, solitamente, dei provvedimenti riguardanti tariffe e qualità dei servizi. Questa accentuata selettività fa sì che le analisi si concentrano esclusivamente sui provvedimenti di maggiore impatto ma ha altresì determinato una riduzione della frequenza delle AIR rispetto alla fase sperimentale (fino al 2009, infatti, l’AEEG aveva realizzato quattro analisi di impatto l’anno; negli anni successivi il numero di AIR si è ridotto a due nel 2010 e tre nel 2011). A questo proposito, si deve segnalare l’impegno, assunto all’interno delle linee strategiche 2012-2014, per una progressiva estensione del ricorso all’AIR, che dovrà realizzarsi anche attraverso l’utilizzo di una metodologia di analisi più snella⁴⁰.

Occorre comunque sottolineare il particolare dinamismo che ha caratterizzato l’attività dell’AEEG sul piano delle strategie di miglioramento della qualità delle regole negli ultimi due anni: nel 2011 (anno di avvicendamento al vertice) l’Autorità si è impegnata a rafforzare il controllo e l’*enforcement* delle regole e a sviluppare strumenti di valutazione *ex post*; è stata quindi attuata una revisione dell’assetto organizzativo dell’Autorità, che ha attribuito all’unità AIR le competenze in materia di VIR e di misurazione degli oneri amministrativi. Nel 2012 questi impegni sono stati ribaditi: il piano strategico per il triennio 2012-2014 riafferma l’importanza di una regolazione di qualità e individua alcune linee di intervento.

Tra queste rientra la piena attuazione delle disposizioni del decreto legge n. 70 del 2011 relative alla misurazione degli oneri amministrativi: come detto, ad ottobre 2012 è stato adottato il primo pacchetto di misure di semplificazione di obblighi informativi che produrranno benefici per famiglie e piccole e medie imprese.

L’Autorità intende inoltre procedere ad una riforma del *notice and comment* allo scopo di ampliare la platea dei soggetti che partecipano alle decisioni regolatorie. L’obiettivo è quello di coinvolgere in misura maggiore i clienti finali - consumatori domestici e piccole e medie imprese - che attualmente trovano poco spazio nei procedimenti di consultazione (ai quali accedono quasi esclusivamente soggetti più strutturati, come operatori ed associazioni). A tal fine è stata già avviata l’iniziativa sperimentale Notice & Comment.

Da ultimo, come accennato poco sopra, l’Autorità intende estendere il ricorso all’analisi di impatto della regolazione, attraverso una metodologia di analisi semplificata.

40 AEEG, Piano strategico per il triennio 2012-2014, allegato a delibera 308/2012/A del 26 luglio 2012.